

2 L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TPL: L'ITER PER LE GARE

La delibera ART n. 120/2018



scuola
di formazione / federMobilità

Avv. Bruno Bitetti



ISFORT si avvale della collaborazione di

Con il patrocinio di

DEPARTMENT OF COMPUTER, CONTROL, AND
MANAGEMENT ENGINEERING ANTONIO RUBERTI



Roma – 18/05/2020



Associazione per il governo regionale,
locale e urbano della mobilità sostenibile

Indice di trattazione

1. Inquadramento generale
2. Ambito di applicazione: destinatari e contratti in essere
3. Misure di definizione dei criteri di efficienza
4. Regole per gli affidamenti diretti / in house
5. Regole per gli affidamenti con gara
6. Obblighi di contabilità regolatoria

1. Inquadramento generale

- Con Delibera n. 120/2018 l'ART ha inteso fornire agli enti affidanti **criteri e principi per l'individuazione di obiettivi di efficienza ed efficacia** che costituiscano un impegno contrattuale, all'esito delle procedure di affidamento dei servizi ferroviari regionali.
- **Obiettivi** (Misura 1.2):
 - a) garantire efficienza delle gestioni;
 - b) garantire trasparenza;
 - c) assenza di sussidi incrociati
 - d) accessibilità delle informazioni pertinenti, anche al fine di assicurare adeguatezza corrispettivi.
- I **soggetti destinatari** tenuti all'applicazione delle Misure sono gli **enti affidanti**, relativamente alle metodologie e ai criteri per la definizione degli obiettivi di efficientamento ed al contenuto dei CdS (anche in termini di obblighi di rendicontazione contabile da parte dell'IF) e **le imprese ferroviarie** titolari di CdS, relativamente alle Misure in materia di contabilità regolatoria e separazione contabile

2. Ambito di applicazione

Titolo I – Metodologie, criteri e procedure per l'efficienza delle gestioni



Trova applicazione per le IF operanti su rete ferroviaria nazionale o interconnessa (no isolate)

Titolo II – Criteri di contabilità regolatoria



Trova applicazione per tutte le IF

Segue: Ambito di applicazione temporale Titolo I

Procedure competitive in essere

- Nelle **procedure aperte**, le Misure si applicano se il bando di gara è pubblicato successivamente all'entrata in vigore della Delibera
- Nelle **procedure ristrette**, le Misure si applicano se le lettere di invito vengono inviate successivamente all'entrata in vigore della Delibera

Procedure non competitive in corso

- **Negli affidamenti diretti o in house**, le Misure si applicano ai Contratti di servizio per i quali il provvedimento di approvazione dell'atto di affidamento è pubblicato in data successiva all'entrata in vigore della Delibera

Contratti già sottoscritti

- Le Misure trovano applicazione anche per i contratti già sottoscritti:
- a) se nell'ambito della **verifica intermedia** (annuale, triennale o quinquennale) si realizzi, decorso un biennio dall'entrata in vigore, **una revisione prevista per legge o da contratto, derivante da uno scostamento tra risultato netto PEF e risultato netto consuntivato pari o superiore al 5% dei ricavi operativi**;
- b) Qualora, decorso un biennio dall'entrata in vigore, ricorrano le condizioni per la stipula di un atto aggiuntivo;
- c) Decorsi 5 anni dall'entrata in vigore senza che si siano verificate ipotesi delle lettere precedenti, se è previsto l'adeguamento a disposizioni normative, amministrative o prescrizioni da parte di enti e autorità

Segue: Ambito di applicazione temporale

Titolo II

Contabilità
regolatoria

- Applicazione immediata a far data dalla pubblicazione della Delibera

Misura 2 - Metodologie, criteri e procedure per l'efficienza delle gestioni

- Con la Misura 2 l'ART definisce i criteri che gli EA devono adottare per perseguire l'efficienza dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri, data la definizione di costo operativo efficiente, che è determinato dall'ART con la metodologia econometrica di stima illustrata nell'Annesso 1.
- la Misura individua la procedura che gli EA osservano ai fini della redazione del Piano Raggiungimento Obiettivi regolatori (PRO) e del PEF da allegare ai CdS, nel caso degli affidamenti diretti e in house, nonché ai fini della redazione del PEF simulato e della determinazione della base d'asta da parte dell'EA, tenuto conto della vigente normativa europea e nazionale, nel caso di affidamenti con gara.
- La gestione è suddivisa **in più periodi regolatori** della durata massima di 5 anni . Il Piano Raggiungimento Obiettivi regolatori (PRO) è definito per ogni periodo regolatorio.

Segue: Metodologie, criteri e procedure per l'efficienza delle gestioni – Affidamenti diretti

- In ipotesi di **affidamenti diretti e/o in house** la misura prevede in capo all'ente affidante l'obbligo, ai fini della redazione del PRO e del PEF allegati ai CdS da affidare, e in caso di revisione o aggiornamento del PEF, di **richiedere all'Autorità i seguenti parametri pertinenti al CdS**, che saranno forniti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo sospensione sino a un massimo di 60giorni:
 - a) valore percentuale relativo al recupero di efficienza del costo operativo;
 - b) valore medio, minimo e massimo degli indicatori di cui alle Tabelle A e B dell'Annesso 2, riferiti agli ultimi cinque esercizi, ove disponibili, per il CdS pertinente e per l'insieme dei CdS considerati nella banca dati dell'Autorità, da assumere come termini di confronto per la fissazione di obiettivi di efficacia ed efficienza.

Segue: Affidamenti diretti

- Sempre in ipotesi di **affidamenti diretti e/o in house** ai fini del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle gestioni, il PRO deve individuare per il primo periodo regolatorio e per i successivi durante tutta la durata dell'affidamento:
- i) un insieme di **indicatori di efficienza ed efficacia** (KPI) corrispondenti almeno a quelli di cui all'Annesso 2 – incluso l'indicatore del costo operativo efficiente, determinato sulla base della metodologia illustrata nell'Annesso 1 – e coerenti con le caratteristiche dell'affidamento, volti a misurare l'andamento delle prestazioni nelle diverse aree gestionali e degli investimenti eventualmente previsti;
- ii) i **livelli obiettivo (target) degli indicatori** di cui al precedente punto sub i);
- iii) gli indicatori di cui al punto i), presenti nelle Tabelle A e B dell'Annesso 2, che sono interamente o in parte riconducibili alla responsabilità dell'IF, sulla base di motivazioni che tengano conto anche della predefinita attribuzione dei rischi tra EA e IF ;
- iv) i **fattori di contesto** di cui al punto 8 che influenzano il raggiungimento dei predetti obiettivi;
- v) gli **investimenti previsti** in materiale rotabile e in infrastrutture,;
- vi) gli **orizzonti temporali di riferimento per il raggiungimento e il monitoraggio degli obiettivi** di cui ai punti precedenti.

Da ultimo, l'EA è tenuto ad inserire nel CdS idonee **previsioni volte a responsabilizzare l'IF** rispetto al raggiungimento del livello obiettivo prefissato.

Segue: Metodologie, criteri e procedure per l'efficienza delle gestioni – Affidamenti con gara

- In ipotesi di **affidamenti con gara**, invece, la misura prevede in capo all'ente affidante l'obbligo di richiedere all'Autorità in tempo utile per la pubblicazione del bando di gara i seguenti parametri :
- i) **valore percentuale relativo al recupero di efficienza del costo operativo**, determinato sulla base della metodologia illustrata nell'Annesso 1, da assumere come riferimento per la fissazione di obiettivi di efficienza;
- ii) **valore medio, minimo e massimo degli indicatori** di cui alle Tabelle A e B dell'Annesso 2, riferiti agli ultimi cinque esercizi, ove disponibili, per il CdS pertinente e per l'insieme dei CdS considerati nella banca dati dell'Autorità, da assumere come termini di confronto per la fissazione di obiettivi di efficacia ed efficienza.
- Ai fini del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle gestioni, l'EA predispone il PEF a base d'asta (PEF simulato), e determina la base d'asta e i criteri di aggiudicazione, assumendo come elementi di riferimento, tra l'altro, il costo operativo efficiente (di cui all'Annesso 1), i valori della gestione del contratto in essere, e i fattori di contesto che influenzano le performance gestionali

Metodologie, criteri e procedure per l'efficienza delle gestioni

Misura 3

- La Misura 3 prevede che l'EA debba disciplinare nel CdS le tempistiche e le modalità di trasmissione da parte dell'IF dei formati di contabilità regolatoria di cui all'Annesso 3 del Documento e delle relazioni illustrative di cui alla Misura 4, punti 9 e 10, del Documento, nonché le relative penali in caso di non ottemperanza.

Obblighi di contabilità regolatoria – Misura 4

- La misura 4 impone alle imprese gli obblighi di contabilità regolatoria, rinviando all'Annesso 3 per quanto riguarda i **formati di contabilità regolatoria** (conti economici, stati patrimoniali, schede tecniche e matrici) che l'IF deve adottare e stabilisce i criteri ai fini dell'allocazione delle componenti economiche e patrimoniali **a ciascun contratto di servizio di trasporto ferroviario passeggeri onerato da OSP.**
- Nel caso in cui l'IF sia **titolare di più CdS**, i prospetti di contabilità regolatoria sono forniti distinguendo tra servizi OSP regionali, OSP nazionali e altre attività. Inoltre, tali prospetti distinguono l'esercizio del trasporto ferroviario regionale di passeggeri con OSP dalle **rimanenti attività.**
- La Misura definisce, altresì, modalità e tempistiche di compilazione dei predetti formati di contabilità regolatoria e dati tecnici. Infine, prevede che gli schemi di contabilità regolatoria e la Relazione illustrativa sono **certificati da una società di revisione indipendente e sono inviati dall'IF all'Autorità e all'EA titolare del CdS**

Obblighi per il Gestore Infrastruttura – Misura 5

- La successiva misura 5 stabilisce gli obblighi di rilevazione e rendicontazione tecnica in capo al Gestore dell'Infrastruttura (GI).
- Il GI rileva per ogni CdS vigente sulla rete i dati tecnici di cui alla Tabella 9, nell'Annesso 3, e rendere tali dati disponibili all'IF, all'EA e all'Autorità, secondo modalità e tempistiche definite dalla Misura stessa.